



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024

A.C. 2291

Dossier n° 419 - Schede di lettura
18 marzo 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2291
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	5 marzo 2025
assegnazione:	7 marzo 2025
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, XI Lavoro e XIV Politiche UE

Premessa

Il disegno di legge [A.C. 2291](#), di iniziativa governativa, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova **in materia di sicurezza sociale**, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.

Il provvedimento è stato approvato dal Senato il 5 marzo 2025 ([A.S. 1319](#)) - con testo modificato conformemente al [parere](#) espresso dalla Commissione bilancio circa la necessità di aggiornare la copertura finanziaria al bilancio triennale 2025-2027 - e assegnato in sede referente alla III Commissione Affari esteri e comunitari della Camera il 7 marzo scorso.

Si ricorda che nel corso della presente legislatura è stata approvata **la legge n. 94 del 2023**, recante la ratifica dell'**Accordo bilaterale del giugno 2021** in materia di sicurezza sociale, finalizzato a regolare i rapporti tra i due Stati limitatamente all'esportabilità delle pensioni e delle rendite per infortunio e malattia professionale erogate, per l'Italia, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Per quanto concerne gli adempimenti posti in capo all'INPS, la legge n. 94 del 2023 non regola la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici e l'esportabilità di prestazioni non contributive e di tipo misto. Tale questione è, viceversa, oggetto di disciplina da parte del provvedimento in esame [A.C. 2291](#), che richiama nel preambolo proprio l'Accordo bilaterale del 2021, ed è finalizzato a realizzare un più efficace coordinamento fra le legislazioni di settore dei due Paesi ed a migliorare la condizione dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie che si spostano per motivi di lavoro fra i due Paesi.

La legge n. 94 del 2023 di ratifica dell'Accordo bilaterale del giugno 2021 in materia di sicurezza sociale

Si ricorda, inoltre che:

- Il **22 marzo 2023** si è svolta l'**audizione** dell'Ambasciatore **Urecheanu** presso la **Commissione Affari esteri** sugli sviluppi della situazione e in Moldova.
- Dal **20 al 24 luglio 2023** si è svolta una **missione** in **Ucraina e Moldova** di una delegazione della Commissione Affari esteri,
- il 9 luglio 2024 la Commissione Affari esteri della Camera ha incontrato una delegazione del Parlamento della Repubblica di Moldova;
- dall'8 al 10 maggio 2024 una delegazione della Commissione Affari esteri della Camera ha svolto una **missione a Chisinau**, in Moldova. [Qui](#) le comunicazioni del Presidente della III Commissione, On. Tremonti, sugli esiti della missione. Nell'incontro con il Ministro del Lavoro, **Alexei Buzu**, si è in particolare approfondito il tema della comunità moldava in Italia e della sua situazione a livello di tutele sociali. Da parte moldava si è insistito sull'importanza del supporto politico ed economico dell'Italia e **sulla necessità di rafforzare gli accordi di sicurezza sociale già ratificati con previsioni specifiche relative alla totalizzazione dei periodi contributivi ai fini pensionistici**.
- il 6 settembre 2023 la Commissione Esteri della Camera ha approvato all'unanimità due Risoluzioni, presentate dagli Onn. Caiata e Rosato (nn. 7-00115 e 7-00136) che impegnano il Governo a sostenere la Moldova nel suo percorso di

Attività della Commissione affari esteri della Camera

adesione all'UE e a promuovere una maggiore cooperazione e più solide relazioni diplomatiche con Chişinău, nonché a sviluppare la cooperazione in ambito culturale, economico e della formazione tra i due Paesi. (La Repubblica di Moldova ha presentato domanda di adesione all'UE nel marzo 2022 e ha ottenuto lo **status di paese candidato nel giugno 2022**. I negoziati di adesione sono stati formalmente avviati nel giugno 2024. L'UE e la Moldova cooperano anche nel contesto del partenariato orientale).

Contenuto dell'Accordo

Il testo è composto da **29 articoli**, suddivisi in IV Titoli, e da un allegato sul trasferimento dei dati personali.

Nelle **disposizioni generali** (Titolo I, articoli da 1 a 5), vengono individuate le definizioni (**art. 1**) e i campi di applicazione materiale (**art. 2**) e personale (**art. 3**) e vengono stabiliti i principi di parità di trattamento per le persone (**art. 4**) e di esportabilità delle prestazioni (**art. 5**) cui l'Accordo si applica.

Per l'Italia, in particolare, l'Accordo trova applicazione con riguardo alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'INPS.

Sono, viceversa, esclusi dall'applicazione del presente Accordo l'assegno sociale e le altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a carico della fiscalità generale, nonché l'integrazione al trattamento minimo e le prestazioni per le quali la legislazione italiana contempla il requisito della residenza in Italia.

Con riferimento alle **disposizioni sulla legislazione applicabile** (Titolo II, articoli da 6 a 9), l'Accordo prevede che i lavoratori ai quali sia applicabile l'Intesa siano soggetti alla legislazione dello Stato in cui prestano la propria attività lavorativa (**art. 6**), fatte salve alcune eccezioni individuate dall'**articolo 7** (ad esempio: dipendenti di un'impresa avente sede in uno degli Stati contraenti inviati per un periodo non superiore a 24 mesi a prestare la propria opera nell'altro Paese; lavoratori autonomi che si rechino nel territorio dell'altro solo per un limitato periodo; personale viaggiante; agenti diplomatici e consolari e il personale degli uffici diplomatici).

Ulteriori disposizioni del Titolo II riguardano il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche contrattato localmente e che presti servizio in quelle strutture, nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari (**art. 8**) e la possibilità di totalizzare i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di uno Stato con quelli compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato (**art. 9**).

Il Titolo III (articoli da 10 a 25) reca **disposizioni particolari** relative – fra le altre – alle pensioni dovute secondo la legislazione di una Parte in regime autonomo (**art. 10**), alle **modalità per la totalizzazione delle pensioni in casi specifici (art. 11)**, al **computo dei periodi assicurativi di durata inferiore ad un anno (art. 12)** e alle pensioni nei casi in cui le persone non soddisfino contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Paesi (**art. 13**).

Ulteriori misure prevedono la possibilità di definire in via amministrativa le norme di attuazione (**art. 15**), di garantire lo scambio di informazioni (**art. 16**) e una collaborazione amministrativa per la corretta gestione delle prestazioni erogate (**art. 17**). Di rilievo è anche la previsione normativa circa la facoltà per le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato di rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli organismi di collegamento dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Paese (**art. 18**).

Sempre nell'ambito del Titolo III, viene prevista la possibilità di designare appositi organismi di collegamento per facilitare l'attuazione dell'Accordo (**art. 20**) e vengono altresì definite le modalità di presentazione di domande, dichiarazioni e ricorsi nell'ambito delle materie di competenza dell'Intesa (**art. 21**) e di pagamento delle prestazioni per i beneficiari (**art. 23**). Qualsiasi dato relativo alle singole persone che, per l'attuazione del presente Accordo, viene trasmesso da una Parte all'altra, è mantenuto riservato e utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni, secondo quanto disposto dall'Allegato 1 dell'Accordo, che ne costituisce parte integrante (**art. 24**).

Da ultimo, il Titolo IV (articoli da 26 a 29) reca **disposizioni transitorie e finali**, disciplinando i termini per l'entrata in vigore, la decorrenza e l'emendabilità dell'Accordo, nonché le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o attuative.

totalizzazione
delle pensioni in
casi specifici e
computo dei
periodi
assicurativi di
durata inferiore
ad un anno

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di **4 articoli**.

Gli **articoli 1 e 2** contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'**articolo 3**, relativo alle disposizioni finanziarie, valuta gli **oneri complessivi** del provvedimento in 7,2 milioni di euro **per l'anno 2025**, in 9,7 milioni per l'anno 2026, in 12 milioni di euro per l'anno 2027, in 13,6 milioni di euro per l'anno 2028, in 13,8 milioni di euro per l'anno 2029, in 15,4 milioni di euro per l'anno 2030, in 17,3 milioni di euro per l'anno 2031, in 18 milioni di euro per l'anno 2032, in 18,4 milioni di euro per l'anno 2033 e in 19 milioni di euro a decorrere dal 2034 e ne dispone la relativa copertura. In particolare, alla copertura degli oneri relativi agli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ad esclusione di quanto precede, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del disegno di legge in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Disposizioni finanziarie, come modificate al Senato

L'**articolo 4**, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Relazioni allegare

Al disegno di legge governativo, presentato al Senato, sono allegare la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'AIR.